

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 10/03/2025

### FATTO

Il ricorrente, debitore di un prestito personale concesso dalla banca convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione "a sofferenza" in SIC riferendo di non aver ricevuto alcun preavviso della stessa e di non aver mai sottoscritto l'informativa sulla privacy. Pertanto chiede la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno conseguente, danno quantificato in € 5.000,00.

L'intermediario chiede il rigetto della domanda deducendo che la segnalazione, conseguente alla non contestata irregolarità dei pagamenti, è stata debitamente preceduta sia dalla sottoscrizione della informativa sulla privacy da parte del cliente, sia dal preavviso della segnalazione, preavviso effettuato mediante spedizione a mezzo posta di una nota in formato cartaceo, sia mediante inserimento del preavviso nell'area riservata del profilo home banking riferito al cliente.

In sede di repliche il ricorrente ha preso atto della produzione del modello di informativa della privacy dallo stesso sottoscritto, mentre ha contestato di aver ricevuto il preavviso in questione e di essere stato informato dell'inserimento del preavviso della segnalazione nell'area riservata del proprio profilo home banking.

## DIRITTO

Come sopra riassunto, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la legittimità della segnalazione "a sofferenza" di un nominativo presso un SIC, e si deve rilevare come incomba sull'Intermediario l'onere di dare prova della conoscenza da parte del cliente del preavviso di segnalazione.

Nella fattispecie in esame, l'Intermediario afferma di aver inviato al cliente il preavviso di segnalazione mediante nota cartacea (che produce) del 20.06.2024, tuttavia non produce alcun documento che attesti la spedizione ed il recapito di detta nota. Non v'è, quindi, la prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo posta del preavviso di segnalazione inviato a mezzo posta; afferma, e documenta, l'inserimento del preavviso di segnalazione nell'area riservata del profilo home banking riferito al cliente, ma nulla produce circa l'effettiva informazione fornita al cliente di detto inserimento. Né la mancanza di detta prova è superata dal regolare accesso (questo documentato) da parte del cliente nell'area riservata a sé dedicata.

La mancanza di prova circa l'avvenuta comunicazione al cliente/ricorrente del preavviso della segnalazione presso il SIC del suo nominativo impone la cancellazione della segnalazione.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, questa appare già dalla sua formulazione genericamente proposta e priva del necessario suffragio probatorio in ordine al concreto pregiudizio e al nesso di causalità tra la condotta illegittima lamentata e il presunto danno subito. Pertanto, detta ultima richiesta non merita accoglimento.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla cancellazione della segnalazione nel SIC.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo delle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI